

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 20051 Anno 2022**

**Presidente: MARINI LUIGI**

**Relatore: GAI EMANUELA**

**Data Udiienza: 14/04/2022**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

Di Rocco Guerrino, nato a Paglieta il 24/12/1959

Spinelli Angelo, nato a Torino il 29/07/1969

Di Rocco Angela, nata a Rimini il 06/07/1969

avverso la sentenza del 19/05/2020 della Corte d'appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;

lette le conclusioni scritte dell'avv. Bartolino nell'interesse di Di Rocco Guerrino, con le quali insiste nell'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

**1.** Con sentenza in data 19 maggio 2020, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udiienza preliminare del Tribunale di Ancona, con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, erano stati condannati: Di Rocco Guerrino, alla pena di un anno e mesi otto di reclusione e € 1.200,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 36 di cocaina e per la cessione di grammi 10 di cocaina; Spinelli Angelo e Di Rocco Angela, alla pena di mesi otto di reclusione e € 1.000,00 di multa ciascuno, per il reato di cui agli artt. 110

cod.pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per il trasporto e detenzione di grammi 10 di cocaina. In Ancona il 13/04/2019.

**2.** Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati e ne hanno chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.

**2.1.** Il ricorso dell'avv. S. Perrucci, nell'interesse di Angelo Spinelli e Angela Di Rocco, è affidato a tre motivi di ricorso.

- Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, vizio di motivazione, travisamento delle prove. La corte territoriale avrebbe confermato la condanna degli imputati con motivazione incongrua e cumulativa in quanto avrebbe valorizzato elementi di prova estranei alla contestazione mossa agli imputati Spinelli e Di Rocco Angela, che non contemplava il concorso di costoro nella detenzione dello stupefacente contestato a Di Rocco Guerrino. Agli imputati è contestata unicamente la detenzione di grammi 9,97 di cocaina, da cui erano ricavabili n. 9,4 dosi, occultata sulla persona della Di Rocco e così trasportata dagli imputati a bordo della loro autovettura. Ciò posto, la corte territoriale avrebbe errato nell'applicazione della legge là dove avrebbe escluso la detenzione per uso non meramente personale, oltre tutto da dividere per due, tenuto conto del minimo superamento del limite tabellare del quantitativo detenibile per uso personale e dell'assenza di altri elementi (modalità di presentazione e altre circostanze dell'azione) indicativi della diversa finalità della detenzione. Sotto altro profilo, la corte territoriale avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti là dove avrebbe ritenuto l'episodio del presunto acquisto dello Spinelli presso l'abitazione del Di Rocco Guerrino la mattina del 13/04/2019, non essendovi la prova che lo Spinelli abbia ricevuto in quelle circostanze la sostanza stupefacente detenuta dalla Di Rocco Angela e trasportata in auto dai due.

- Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 131 *bis* cod.pen., mancata applicazione della causa di non punibilità. A fronte della richiesta difensiva, la corte territoriale avrebbe escluso l'applicazione della speciale causa di non punibilità richiamando genericamente ed erroneamente la pericolosità sociale degli imputati, con motivazione assertiva a fronte di un fatto che si presentava oggettivamente in termini di particolare tenuità. Anche il riferimento all'art. 133 comma 1 cod.pen. sarebbe meramente assertivo e senza congruo riferimento al fatto concreto.

- Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4

ref

cod.pen. avendo la Corte territoriale disatteso l'orientamento espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24990 del 2020, e considerando, nella vicenda in esame, la speciale tenuità sia del lucro, sia dell'evento pericoloso.

**2.2.** Il ricorso dell'avv. L. Bartolini, nell'interesse di Guerrino Di Rocco è affidato a due motivi di ricorso.

- Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, vizio di motivazione avendo la corte territoriale reso una motivazione di diniego di riconoscimento della menzionata attenuante meramente apparente mediante copia e incolla di parte di motivazione resa in altra sentenza della medesima Corte (sentenza del 15/01/2020, n. 33) in un contesto fattuale del tutto diverso da quello in esame. La stessa collaborazione prestata dall'imputato era del tutto diversa da quella scrutinata nella sentenza citata la cui motivazione è stata copiata.

- Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 *bis* cod.pen.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**3.** Il primo motivo di ricorso degli imputati Spinelli e Di Rocco Angela appare manifestamente infondato per la proposizione di motivi manifestamente infondati e anche in parte non consentiti in questa sede con riguardo alla devoluzione di mere censure fattuali.

Sul punto, il ricorso non è volto a censurare mancanze argomentative e/o la violazione di legge, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio probatorio.

Va, premesso, che la motivazione di una sentenza emessa nel processo cumulativo può essere resa in modo unitario e complessivo soprattutto allorchè, come nel caso in esame, le singole imputazioni sono tra di loro collegate e gli elementi di prova dell'una (acquisto da parte di Spinelli della sostanza stupefacente dal Di Rocco Guerrino, antecedente al trasporto del medesimo stupefacente in auto da parte dello Spinelli e della Di Rocco), *relevanti in fatto.*

Ciò premesso, sotto un primo profilo il ricorso mira ad una alternativa ricostruzione rispetto a quella a cui sono pervenuti i giudici del merito in relazione all'acquisto dello stupefacente da parte dello Spinelli, presso l'abitazione del Di Rocco Guerrino, la mattina del 13/04/2019, stupefacente che, poi, è stato rinvenuto occultato sulla persona della Di Rocco e trasportato in auto dai due. A

pag. 4 i giudici del merito danno conto degli elementi di fatto, non qui rivalutabili, da cui hanno tratto la dimostrazione dell'acquisto della sostanza, pari a grammi 9,97, da Di Rocco Guerrino che veniva poi sequestrata alla Di Rocco Angela, da cui la corretta configurazione del concorso di Spinelli Angelo nel reato di detenzione a fini di spaccio della medesima sostanza detenuta dalla Di Rocco.

**4.** Anche la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova della finalità di detenzione per non uso esclusivamente personale è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha fondato la prova di tale finalità sul dato ponderale, pari a grammi 9,7 di cocaina, da cui erano ricavabili n. 9,4 dosi, e sulle altre circostanze dell'azione tra cui il rinvenimento di sostanza da taglio (mannitolo) nell'autovettura, in un contesto nel quale i ricorrenti non hanno neppure allegato di essere assuntori di cocaina.

L'argomentazione dei giudici di appello è scevra di illogicità e la conclusione è coerente con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità poiché, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non dà rilievo probatorio unicamente al dato ponderale e al superamento della quantità massima detenibile, ma anche alle circostanze dell'azione (presenza di sostanza da taglio e assenza di allegazione di uso di stupefacente) che non sono stati neppure oggetto di censura.

Come più volte affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell'uso personale o della cessione a terzi), ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l'immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 6282 del 19/04/2000 - dep. 29/05/2000, D'Incontro, Rv. 216315; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604; Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004 - dep. 17/09/2004, Vidonis, Rv. 229686; Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, P.G. in proc. Salaman) e, nell'ambito di tale valutazione il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, ben può legittimamente concorrere a fondare, in presenza di altri elementi, la prova della destinazione dello stupefacente a terzi, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Sez. 3 n. 46610 del 9/10/2014, P.G. in proc. Salaman, Rv. 260991, Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa, Rv. 255726; Sez. 6, n. 6575 del 10/01/2013, Mansi, Rv. 254575), elementi prova desunti, nel caso concreto, avuto riguardo alle altre circostanze

dell'azione (presenza di sostanza da taglio e assenza di dimostrazione dello stato di tossicodipendenza).

**5.** Il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131 *bis* cod.pen. non è fondato sulla base delle seguenti ragioni.

Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 *bis* cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta.

La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ritenuta la ricorrenza della particolare tenuità dell'offesa, occorre anche, quale elemento negativo, la non abitualità del comportamento. Infatti, solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.

Con riguardo alla non abitualità, l'art 131 bis comma 3 cod.pen. definisce il comportamento abituale nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ciò premesso, la sentenza impugnata ha escluso l'applicazione della

speciale causa di non punibilità sulla scorta di un giudizio di gravità dell'offesa per cui deve escludersi la particolare tenuità dell'offesa sulla scorta degli elementi di cui all'art. 133 comma 1 cod.pen. e segnatamente dalle modalità della condotta (vedi *supra* par. 3) e dalla circostanza che gli imputati sono soggetti con precedenti penali contro il patrimonio, da cui ha tratto il convincimento che il fatto per cui si procede fosse dettato dal motivo di lucro e dunque che il fatto non fosse di particolare tenuità, non potendosi ritenere l'offesa al bene giuridico di particolare tenuità a fronte della commissione di un reato in materia di stupefacenti dettato da motivi di lucro attestati dai precedenti penali per reati contro il patrimonio.

**6. Il terzo motivo di ricorso è fondato.**

La sentenza impugnata, emessa prima della sentenza delle Sezioni Unite n. 24990 del 2020, ha escluso la compatibilità dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., come modificata dall'art. 2 legge 7 febbraio 1990, n. 19, ai reati in materia di sostanze stupefacenti considerato che è in gioco la tutela della salute e dei danni mediati che non consentono di ritenere la "speciale tenuità del danno o del pericolo derivante al consumatore dall'azione dello spacciatore".

Tale decisione non è in linea con le citate Sezioni Unite che, risolvendo un contrasto interpretativo, hanno affermato che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499).

Esclusa l'incompatibilità logica e normativa tra la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e l'attenuante del lucro/offesa di speciale tenuità, il riconoscimento di tale attenuante resta affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia affinché si pronunci sulla richiesta delle parti di applicazione dell'art. 62 n. 4 cod.pen. alla luce dei principi enunciati dalle citate Sezioni Unite.

**7. Il ricorso di Di Rocco Guerrino è inammissibile perché manifestamente infondato.**

Il primo motivo di ricorso con cui lamenta l'assenza di motivazione sul

diniego di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondato.

L'assunto difensivo da cui muove il ricorrente, e cioè la motivazione mediante taglia-incolla di altra decisione assunta in altro procedimento penale, è privo di fondamento, avendo la corte territoriale richiamato i principi giurisprudenziali espressi dalla giurisprudenza di legittimità, tramite il c.d. taglia-incolla da altra pronuncia redatta dal medesimo consigliere relatore, ma, fermo il richiamo ai precedenti giurisprudenziali, la decisione censurata contiene poi una motivazione adeguata con riguardo al caso concreto, che risulta, pertanto, scrutinato dai giudici dell'impugnazione. A pag. 11 della sentenza, i giudici dell'impugnazione, nel richiamare *per relationem* la sentenza di primo grado, hanno evidenziato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione in quanto vi era stata la mera indicazione del nominativo del soggetto asseritamente coinvolto nella gestione della partita di droga sequestrata, nonché il luogo di occultamento (pallone) senza alcun elemento investigativo ulteriore e senza la dimostrazione di risultati positivi conseguiti.

La decisione è in linea con gli arresti giurisprudenziali secondo cui non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire e di apportare un concreto contributo diretto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e che si traduca in un esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998; Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, Jayasekara Gamini, Rv. 264672; Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R., Rv. 263822; Sez. 6, n. 24189 del 27/03/2003, Alesiani, Rv. 225661), contributo che, come congruamente rilevato dalla Corte, nella specie non è stato ravvisato. In particolare, si è messo in evidenza che non solo le informazioni devono avere il carattere della novità, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire e che non è sufficiente la mera indicazione del nominativo del fornitore e del destinatario dello stupefacente, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R., Rv. 263822).

**8.** Il secondo motivi di ricorso con cui si censura il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 *bis* cod.pen. è inammissibile perché manifestamente infondato.



Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900).

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al summenzionato principio di diritto e ha escluso la sussistenza di elementi positivi per riconoscere una mitigazione del trattamento sanzionatorio evidenziando, quale elemento negativo, la sussistenza di precedenti penali (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinnelli, Rv. 271269 - 01).

**9.** Il ricorso di Di Rocco Guerrino deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Angelo Spinelli e Angela Di Rocco limitatamente all'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Rigetta i ricorsi nel resto.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Guerrino di Rocco e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14/04/2022

Il Consigliere estensore  
Emanuela Gai

Il Presidente  
Luigi Marini

